

REGOLAMENTO (CEE) N. 4181/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 2008 50 91 della nomenclatura combinata, originarie d'Israele (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele ⁽¹⁾ prevede l'apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario comunitario annuo di 150 tonnellate di polpe di albicocche della sottovoce 2008 50 91 della nomenclatura combinata, originarie di Israele; che i dazi doganali applicabili nel limite di questo contingente tariffario sono pari al 70% dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi; che occorre quindi aprire per il 1988 il contingente tariffario comunitario in questione;

considerando che, in mancanza di un protocollo quale quello previsto agli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Comunità deve prendere le misure di cui agli articoli 180 e 367 del suddetto atto; che la misura tariffaria in questione si applica dunque alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1988, la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sarà sostituita dalla nomenclatura combinata basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento tiene conto di ciò ed utilizza il codice della nomenclatura combinata attribuito a detto prodotto;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni del suddetto prodotto in provenienza da Israele durante un

periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri hanno registrato il seguente andamento:

(in tonnellate)			
Stati membri	1984	1985	1986
Benelux	1	55	64
Danimarca	—	—	—
Germania	—	—	—
Grecia	—	—	—
Spagna	—	—	—
Francia	—	—	33
Irlanda	—	—	—
Italia	—	—	—
Portogallo	—	—	—
Regno Unito	—	—	—

considerando che negli ultimi tre anni il prodotto in questione è stato importato regolarmente solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato nessuna o soltanto poche importazioni di tale prodotto; che in questa situazione è opportuno in una prima fase prevedere da un lato l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori reali e garantire, dall'altro, agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della nomenclatura combinata;

considerando che, per tener conto dell'andamento delle importazioni di detto prodotto nei vari Stati membri, occorre dividere il volume contingente in due parti, ripartendo la prima fra alcuni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori dei singoli Stati membri, occorre fissare la prima parte del contingente comunitario un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 67% del volume contingente;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto

(1) GU n. L 136 del 28. 5. 1975, pag. 1.